N. R.G. 1425/2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI REGGIO NELL'EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisa Poppi ha pronunciato *ex* art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1425/2016** promossa da:

(C.F.), con il patrocinio dell'avv. SORAGNI PAOLA, elettivamente domiciliato in VIA CECATI 1/I REGGIO EMILIA presso il difensore avv. SORAGNI PAOLA

(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SORAGNI PAOLA, elettivamente domiciliato in VIA CECATI 1/I REGGIO EMILIA presso il difensore avv. SORAGNI PAOLA

ATTORI

contro

(C.F.), con il patrocinio dell'avv. CERRETTI GABRIELE, elettivamente domiciliato in LARGO GERRA, 3 42100 REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. CERRETTI GABRIELE

(C.F.), con il patrocinio dell'avv. PREITE FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIA CECATI N.3 42100 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. PREITE FRANCESCA

CONVENUTI

(C.F.) rappresentato e difeso dall'avv. MEGA PAOLO elettivamente domiciliato in VIA ROMA N. 1 QUATTRO CASTELLA presso il difensore avv. MEGA PAOLO

, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Righi

TERZI CHIAMATI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note scritte.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Preliminarmente il Giudice dà atto che con ordinanza del 28.10.20 per presente fascicolo è stata disposta la cc.dd "trattazione scritta" così come previsto dall'art. 83 comma 7 lett. h) d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (integrato dal D.L. 30.4.20 n. 28 e successive modifiche), nel rispetto delle linee guida sottoscritte il 5.5.20 -punto n. 2 A-.

Firmato Da: POPPI LUISA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 139bdae

Le presente sentenza, pertanto, viene assunta dando atto che i procuratori hanno precisato le conclusioni nelle note scritte depositate telematicamente.

Con atto di citazione del 10 febbraio 2016 e "*in proprio e in qualità di genitori esercenti la patria potestà sul minore* " convenivano in giudizio a e il per sentirli condannare (in via concorrente o alternativa) al risarcimento di tutti danni subiti dal minore -quantificati dalla somma di € 62.719,80- come conseguenza dei "*comportamenti non educativi da parte dell'insegnante* " tenuti dal 2008 sino all'episodio del 23 giugno 2010 mentre il minore frequentava la scuola dell'infanzia di .

Il si costituiva in giudizio chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo Assicurazioni, quale compagnia tenuta alla manleva in forza della polizza responsabilità civile per danni a terzi, nonché di , in forza di contratto di servizio tra Comune e Azienda Speciale.

Si costituivano in giudizio anche le terze chiamate oltre alla convenuta che chiedeva il rigetto della domanda.

Nel corso dell'udienza del 16/1/2017 la difesa di parte attrice, a fronte dell'eccezione di nullità per indeterminatezza della domanda, ribadiva che l'azione di risarcimento spiegata nei confronti del aveva natura contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c.

Successivamente il e dichiaravano di rinunciare agli atti nei confronti di Assicurazioni, rispettivamente nel corso delle udienze 7/12/2017 e 28/10/2020, e l'assicurazione dichiarava di accettare la rinuncia agli atti di entrambe le parti con le note scritte depositate il 26/11/2020.

La causa procedeva con ampia istruttoria e, in particolare, con escussione testimoniale nel corso delle udienze 8 aprile 2019 e 25 luglio 2019, nonché con conferimento di incarico a CTU medico-legale.

La causa, quindi, veniva posta in decisione all'odierna udienza.

In punto di fatto, si premette che e con la presente causa hanno chiesto il risarcimento dei danni adducendo che il proprio figlio, allora di cinque anni, aveva subito "*comportamenti non educativi*" da parte dell'insegnante mentre frequentava la scuola dell'infanzia , dal 2008 sino al giugno 2010, quando si verificava il fatto più grave allorquando l'insegnante si rivolgeva al bambino in modo aggressivo e violento, lo "metteva in castigo" costringendolo a stare in un angolo della stanza con il viso rivolto verso il muro, immobilizzandolo con la forza e tenendolo contro la parete con una mano e premendolo sulla schiena con il ginocchio. L'episodio veniva segnalato all'ufficio procedimenti disciplinari del Comune e il 13 luglio 2010 il direttore dell' chiedeva alla Procura della Repubblica di esaminare i fatti esposti al fine di individuare eventuali commissioni di reati. Solo nel corso delle indagini che a questo punto prendevano l'avvio, e venivano a conoscenza dell'episodio. Il 29 luglio 2013 il Pubblico Ministero depositava richiesta di emissione di decreto penale di condanna nei confronti di per il "*reato previsto e punito dall'articolo 571 c.p. perché, in qualità di insegnante in servizio presso la scuola dell'infanzia , abusava dei mezzi di correzione e disciplina in danno del minore* ". Il 7 ottobre 2013 il GIP presso il Tribunale di Reggio Emilia emetteva decreto penale di condanna a carico di , decreto non opposto.

Innanzitutto, si deve premette che l'efficacia vincolante del decreto penale di condanna del giudizio extrapenale è esclusa dall'articolo 460 comma 5 c.p.p., che prevede espressamente che il decreto penale di condanna, anche se divenuto esecutivo, non abbia efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Ciò non toglie, tuttavia, che il Giudice del diverso procedimento possa fondare il proprio

Firmato Da: POPPI LUISA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 139bdae

convincimento comunque sui documenti relativi al procedimento penale, certamente non costituenti prove vincolanti, ma che possono essere valutati al pari delle sentenze pronunciate in altri giudizi o fra parti diverse, costituendo, pertanto, delle cosiddette "prove atipiche" (cfr. Cass. ex pluribus, Cass. 23/11/13 n. 26401).

Nel caso in oggetto, inoltre, le deposizioni rese dai testimoni in questo giudizio hanno sostanzialmente confermato la ricostruzione dei fatti offerta dalla parte attrice con riferimento all'episodio del 18 giugno 2010 quando, durante l'ora del pasto, l'insegnante si rivolgeva al bambino in modo aggressivo e violento costringendolo a stare in un angolo della stanza con il viso rivolto verso di muro. Non è stata, invece, raggiunta alcuna prova -né diretta né indiziaria- in relazione ad ulteriori situazioni o comportamenti reiterati del tempo: la domanda di risarcimento dei danni, pertanto, deve ritenersi limitata all'unico episodio che è stato dimostrato in giudizio.

In questi limiti, quindi, la domanda di parte attrice (peraltro, solo in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore e non "in proprio") deve essere accolta, sotto il profilo del risarcimento dei danni non patrimoniali. A tale riguardo si premette che il danno morale ai sensi del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., è risarcibile in presenza di un fatto-reato.

Per la quantificazione di tale risarcimento, si osserva che il danno morale, da intendersi come patema d'animo, sofferenza transeunte, risarcibile in conseguenza di un reato, non può che essere liquidato con criteri equitativi, in quanto la ragione del ricorso a tali criteri è insita nella natura del danno e nella funzione del risarcimento realizzato mediante la dazione di una somma di denaro, che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico.

Tuttavia, la CTU medico-legale svolta in giudizio ha escluso che possa essere ravvisabile "*alcun disturbo psicopatologico causalmente correlabile all'evento per cui è causa*". Infatti, presenta un "*quadro psicopatologico rappresentato da un documentato DSA (disgrafismo) e da un probabile disturbo oppositivo provocatorio verosimilmente esordito nella prima infanzia e attualmente in remissione parziale. (...) Entrambe le patologie sono verosimilmente preesistenti o contemporanee e, comunque, non causalmente correlabili con l'evento critico per cui è causa*".

È da escludersi, pertanto, l'esistenza di un danno biologico.

Dunque, passandosi ad esaminare l'aspetto della quantificazione del danno, e facendo riferimento, per i motivi sopra esposti, ad un criterio puramente equitativo, deve ritenersi che il danno morale subito da possa essere quantificato nella misura di € 5.000, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Infatti, proprio l'esclusione di qualsiasi successivo riflesso o conseguenza dell'episodio, la mancata dimostrazione dell'inserimento del gesto in un contesto di reiterazione e il probabile disturbo oppositivo-provocatorio di cui il minore è affetto verosimilmente esordito già nella prima infanzia, portano ritenere che il danno morale conseguente al reato sia stato di modesta entità.

Al risarcimento di tale danno -di natura extracontrattuale- deve certamente essere condannata

A questo punto deve esaminarsi il titolo di responsabilità in ragione del quale il è stato citato in giudizio. Innanzitutto, deve specificarsi che parte attrice non ha esteso la domanda nei confronti della chiamata posto che, anche in sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto di ottenere la condanna di e/o del , in persona del sindaco pro tempore.

A ciò si aggiunga che, come sopra già riportato, e hanno agito nei confronti del a titolo di responsabilità contrattuale: è stato, infatti, reiteratamente fatto riferimento alla sola responsabilità ex art. 1218 c.c. nella forma del "contatto sociale qualificato" che la giurisprudenza -formatasi con riferimento alla responsabilità medica- ha certamente

Firmato Da: POPPI LUISA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 139bdae

esteso anche all'ipotesi di danni verificatisi negli istituti scolastici (cfr. Cass. Cass. 26 luglio 2019 n. 20285).

Conseguentemente deve escludersi che sia stata invocata la responsabilità indiretta del datore di lavoro (l'insegnante era dipendente del) ex art. 2049 c.c. per il fatto dannoso commesso dal dipendente.

L'esistenza della delibera comunale con la quale è stato approvato il contratto di servizio tra il Comune e l' (doc. 2 e 3 parte convenuta) non esclude il contatto sociale -che fonda la responsabilità di natura contrattuale- tra l'utenza, ovvero i genitori dei bambini iscritti alle scuole dell'infanzia, e il Comune che, tramite l'Azienda, assicura il servizio.

D'altro canto, il fatto che il Comune abbia affidato all'azienda "*la gestione dei nidi d'infanzia e delle scuole per l'infanzia con annessi servizi complementari, (...) tutte le attività finalizzate a garantire il diritto allo studio e l'accesso alla scuola, il coordinamento pedagogico e le attività di ricerche e promozioni in ambito educativo*" fa sì che, nel rapporto interno, il ( ) possa ottenere dall' la garanzia in rivalsa.

Dunque, i due convenuti e devono essere condannati al risarcimento dei danni in favore della parte attrice in solido tra loro, posto che il rapporto di solidarietà non è escluso dai diversi titoli di responsabilità (extracontrattuale la prima, contrattuale il secondo). Inoltre, deve essere condannata a tenere indenne il solo di quanto questo sarà tenuto a versare in esecuzione della presente sentenza.

Le spese del giudizio devo essere regolate tenuto conto del principio di soccombenza. Pertanto, devono porsi ad esclusivo carico di parte attrice i costi di CTU (resasi necessaria per accertare la domanda di risarcimento di danno biologico, risultata infondata); i due convenuti e in solido, devono essere condannati alle spese di lite in favore di parte attrice, spese liquidate come da dispositivo tenendo conto dello scaglione del decisum (cfr. Cass. n. 3903/2019); devono, invece, compensarsi le spese di lite tra e .

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in persona del Giudice Unico dott.ssa Luisa Poppi, uditi i procuratori delle parti. definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e in proprio e in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore , nei confronti di e , con la chiamata in causa di e Assicurazioni s.p.a., ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

-dichiara l'estinzione dei rapporti processuali tra e Assicurazioni, nonché tra e Assicurazioni;

-accoglie parzialmente la domanda proposta da e -solo in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore e non in proprio- nei confronti di e ;

-conseguentemente, condanna e (, in solido, a rifondere agli attori a titolo di risarcimento del danno la somma di € 5.000, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

-condanna a tenere indenne il solo di quanto questo sarà tenuto a versare in esecuzione della presente sentenza;

-condanna e al pagamento delle spese di CTU, per come già liquidate;

Firmato Da: POPPI LUISA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 139bdae

-condanna i due convenuti e , in solido, al pagamento alle spese di lite in favore di parte attrice, liquidate in € 2.500,00 per compensi, € 992,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA;

-compensa le spese di lite tra e .

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c.

Reggio Emilia, 16 dicembre 2020

Il Giudice
dott. Luisa Poppi

Firmato Da: POPPI LUISA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 139bdae